

**MEMORANDUM D'INTESA**  
per la collaborazione nel settore della salute  
tra  
il Ministero della salute della Repubblica Italiana  
e  
il Ministero della salute della Federazione Russa

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della Salute della Federazione Russa, nel seguito denominati Parti;

considerata l'esperienza maturata dalle Parti nell'ambito della sanità;

riconoscendo l'opportunità di mettere in atto sforzi congiunti per affrontare tematiche di comune interesse nell'ambito della sanità;

tenendo conto del fatto che la collaborazione nell'ambito della politica sanitaria costituisce la base delle relazioni tra le Parti, e riconoscendo che i rapporti reciproci potranno contribuire a migliorare lo stato di salute delle rispettive popolazioni;

sono giunti ad una reciproca comprensione su quanto segue.

1. Scopo del presente Memorandum è lo sviluppo delle relazioni dirette e tra organizzazioni sanitarie e di scienza medica di entrambi i Paesi, e sviluppare la cooperazione su una base equilibrata e di reciproco vantaggio.

2. L'attività congiunta, nell'ambito del presente Memorandum, può essere realizzata nelle seguenti forme.

- a) scambio di informazioni nei settori tecnico scientifici e della salute;
- b) svolgimento di seminari, simposi, conferenze, incontri scientifici, mostre ed altri eventi congiunti;
- c) scambio di esperienze attraverso l'organizzazione di incontri tra esperti, ricercatori e specialisti nel campo sanitario.

3. Tenendo conto delle politiche nazionali nel settore della salute, delle relazioni preesistenti e dell'esperienza accumulata nel corso della collaborazione, le Parti collaboreranno, in particolare, nei seguenti settori:

- a) prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, incluso il trattamento delle situazioni di emergenza;
- b) tutela della salute materno infantile;
- c) sanità elettronica, telemedicina e altre tecnologie di informazione e comunicazione applicate in sanità, con riguardo anche all'elaborazione, utilizzo, protezione, sicurezza e riservatezza dei dati;
- d) organizzazione dei sistemi sanitari nazionali, di sistemi assicurativi e relativi aspetti regolatori;
- e) trapianto di organi, cellule e tessuti;
- f) introduzione di tecnologie e procedure mediche innovative;
- g) metodologie didattiche in campo sanitario.

4. Su accordo reciproco, le Parti possono sviluppare altre linee di collaborazione rispondenti agli scopi e agli obiettivi del presente Memorandum.

5. Le Parti promuoveranno attivamente e con carattere prioritario la collaborazione nel settore dei trapianti di organi e tessuti, che comprenderà aspetti organizzativi, scientifici, e le conoscenze tecniche per confermare e perfezionare i sistemi trapiantologici.

Tale collaborazione sarà attuata attraverso protocolli tecnici d'intesa tra gli Enti responsabili del settore.

6. La cooperazione prevista dal presente Memorandum sarà realizzata conformemente alla legislazione delle Parti e, per quanto concerne l'Italia, agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione Europea.

7. Le attività previste dal presente Memorandum saranno svolte compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei bilanci delle due Parti

8. Al fine di coordinare l'attività relativa alla realizzazione del presente Memorandum, le Parti istituiranno una Commissione costituita da rappresentanti delle Parti.

La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) Presentazione di proposte e di raccomandazioni in merito alla creazione di condizioni favorevoli alla collaborazione tra le Parti in campo sanitario;
- b) stesura di piani d'azione per la realizzazione della collaborazione, con specificazione degli indirizzi di cooperazione e delle organizzazioni responsabili;
- c) verifica e monitoraggio dei risultati della collaborazione svolta a seguito del presente Memorandum.


9. La Commissione si riunirà secondo l'intesa tra le Parti e comunque non meno di una volta l'anno, alternativamente in Russia e in Italia. Potranno prendere parte ai lavori esperti nelle diverse discipline, designati da ciascuna delle Parti.

10. Il presente Memorandum verrà applicato dalla data della firma ed avrà durata di cinque anni. L'applicazione sarà automaticamente prorogata per successivi periodi di pari durata, a meno che una delle Parti, almeno 6 mesi prima dello scadere, non notifichi per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare l'Accordo.

11. Il presente Memorandum non ha natura di accordo internazionale, non stabilisce per le Parti diritti e obblighi regolamentati dal diritto internazionale.

Fatto a Trieste il 26 novembre 2013 in duplice copia ciascuna in lingua italiana e russa.

Per il Ministero della Salute della  
Repubblica Italiana



Per il Ministero della Salute della  
Federazione Russa

